Dopo il 730, in arrivo anche l'ISEE precompilato

di Antonella Madia

Pubblicato il 26 Novembre 2019

In arrivo l'ISEE precompilato: il suo debutto è previsto per il 1° gennaio 2020, momento dal quale la richiesta comporterà un caricamento iniziale di dati. Tale dichiarazione conterrà, fin dall'origine, dati catastali, fiscali e patrimoniali, ma solamente (in un primo momento) per i soggetti che hanno fatto richiesta di DSU nel triennio 2016-2018; successivamente tale modalità di compilazione verrà estesa a tutti i richiedenti.

DSU precompilata e ISEE precompilato

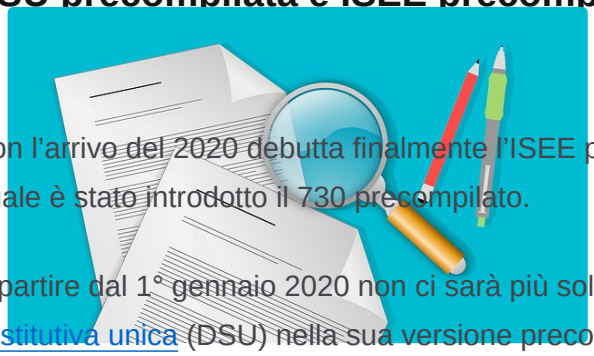

Con l'arrivo del 2020 debutta finalmente l'ISEE precompilato, che segue alla novità del 2015, anno nel quale è stato introdotto il 730 precompilato.

A partire dal 1° gennaio 2020 non ci sarà più solamente il 730 precompilato ma anche la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) nella sua versione precompilata.

Questa, pur permettendo di modificare i dati, vedrà già **precaricati all'interno della dichiarazione i dati concernenti la situazione fiscale, patrimoniale e catastale** dei soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Con l'ISEE precompilato dovrebbe così notevolmente diminuire la possibilità che i richiedenti omettano di segnalare situazioni che li riguardano, con conseguente abbassamento del valore ISEE.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata sarà disponibile per i nuclei familiari che hanno presentato delle DSU all'INPS in via telematica nel triennio 2016-2018.

Ne consegue che il passaggio al precompilato non sarà per tutti uguale, ma sarà consentito in un primo momento solamente a tali soggetti.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

DSU: i dati presenti

La DSU sarà predisposta nella sua versione precompilata attraverso un sistema che prevede la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate (la quale fornirà specifiche informazioni concernenti l'anagrafe tributaria) e con il Catasto (per i dati concernenti gli immobili).

Essa, tuttavia, conterrà anche dati patrimoniali quali le giacenze medie dei conti correnti e dei depositi intestati ai soggetti appartenenti a quel determinato nucleo familiare.

Per quanto concerne i dati fiscali, essi saranno prelevati direttamente dalla dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate.

I dati da prendere a riferimento

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020:

> *"la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.*
>
> *In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.*
>
> *Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo*

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

> *familiare".*

Come chiarito anche dalla novella legislativa, il puntamento dei dati da prendere a riferimento per la compilazione della DSU è fissato ai due anni precedenti.

Se il soggetto reputa che sia meglio prendere a riferimento i dati dell'anno precedente per maggiore convenienza del nucleo familiare, certamente **sarà possibile avvalersi dei dati dell'anno precedente**.

Addirittura, in specifici casi di modifiche alla situazione familiare, sarà possibile avvalersi dell'**ISEE corrente**, che "fotografa" la situazione della famiglia nei dodici mesi e fino agli ultimi due mesi precedenti.

L'accesso alla domanda di ISEE

Per accedere all'ISEE precompilato (e quindi alla DSU) sarà possibile avvalersi:

- del sito INPS, accedendo sul sito utilizzando le credenziali INPS ovvero l'identità SPID (di secondo livello);
- del sito dell'Agenzia delle Entrate, con le apposite credenziali o con SPID, e successivo rimando sul sito INPS;
- dei CAF e intermediari abilitati.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Si ricorda che per effettuare richiesta di ISEE, l'autenticazione è di secondo livello, necessaria affinché venga tutelata la privacy ai sensi del Regolamento EU n. 2016/679.

A cura di Antonella Madia

Martedì 26 novembre 2019

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D